



---

Corte III  
C-7522/2007  
{T 0/2}

## **Sentenza del 17 agosto 2009**

---

Composizione

Giudice Elena Avenati-Carpani, giudice unica,  
cancelliere Dario Quirici.

---

Parti

A. \_\_\_\_\_,  
ricorrente,

contro

**Cassa svizzera di compensazione,**  
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,  
1211 Ginevra 2,  
autorità inferiore.

---

Oggetto

assicurazione vecchiaia e superstiti, decisione del  
22 ottobre 2007.

**Fatti:****A.**

A.\_\_\_\_\_, cittadino italiano nato il (...), coniugato e domiciliato in Inghilterra, ha lavorato in Svizzera nel 1964, 1965 e 1969, versando i contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI; doc. 7 e 18 a 23).

Il 28 dicembre 2006 l'assicurato ha presentato all'"International Pension Centre" (IPC), in Inghilterra, una domanda per l'ottenimento di una rendita dell'assicurazione inglese per la vecchiaia, il quale gli ha riconosciuto il diritto a tale rendita dal 26 marzo 2007 (doc. 11 a 17).

Il 3 giugno 2007 l'IPC ha chiesto alla Cassa svizzera di compensazione (CSC) di completare gli appositi formulari E 205 e E 210, relativamente al periodo contributivo AVS dell'assicurato in Svizzera (doc. 8 a 10).

Dopo avere acquisito i dati del conto individuale dell'assicurato concernente i detti contributi (doc. 18 a 23), la CSC ha emanato una decisione il 4 luglio 2007, con copia per conoscenza all'IPC, mediante la quale ha negato all'interessato il diritto ad una rendita ordinaria di vecchiaia svizzera, sulla base di una durata di contribuzione di nove mesi, ossia quattro mesi nel 1964 e tre mesi nel 1965, calcolati secondo le "Tabelle per la determinazione della durata di contribuzione presumibile negli anni 1948-1968" (Tabelle), edite dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, e due mesi nel 1969, come iscritti nel conto individuale (doc. 25).

**B.**

Il 16 luglio 2007 l'assicurato ha formulato opposizione contro questa decisione, sostenendo di avere lavorato in Svizzera approssimativamente per due anni, dal 1964 al 1966, presso il ristorante "O.\_\_\_\_\_" a B.\_\_\_\_\_ e presso l'albergo SM.\_\_\_\_\_ a H.\_\_\_\_\_, come pure per un breve periodo nel 1969, con un periodo contributivo totale all'AVS valutabile intorno ai diciotto mesi, ed ha prodotto una "Arbeitsbestätigung" del SM.\_\_\_\_\_ di H.\_\_\_\_\_, del 10 gennaio 1969 (doc. 29 e 30).

Dopo avere esperito un complemento d'istruttoria, la CSC ha respinto l'opposizione il 18 settembre 2007, nella misura in cui non si è riusciti

ad accertare una durata di contribuzione superiore a quella ritenuta con la decisione del 4 luglio 2007, e considerato che, per legge, non è più possibile pagare i contributi non fissati in una decisione notificata entro un termine di cinque anni (doc. 48). Siccome l'assicurato, in seguito ad un cambiamento di domicilio, non ha ricevuto la detta decisione, la CSC ha proceduto ad una nuova notifica il 22 ottobre 2007 (doc. 52).

### **C.**

Contro questa decisione su opposizione, l'assicurato ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il 4 novembre 2007, chiedendo il riesame del periodo contributivo e il riconoscimento del suo diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia.

La CSC ha risposto il 22 gennaio 2008, proponendo la conferma della decisione impugnata e il conseguente rigetto del ricorso.

Il ricorrente ha replicato il 31 gennaio 2008, riaffermando le proprie conclusioni.

Dopo la replica non sono più intervenuti scambi di allegati.

### **D.**

Con lettera del 6 agosto 2009, il Tribunale amministrativo federale ha chiesto alla cassa di compensazione G.\_\_\_\_\_ di verificare se fossero stati registrati nel 1964, a nome del ricorrente, dei contributi all'AVS, quando egli era alle dipendenze del ristorante "O.\_\_\_\_\_" (incarto Tribunale amministrativo federale/TAF, doc. 11).

G.\_\_\_\_\_ ha risposto l'11 agosto 2009, affermando che, dopo verifica delle dichiarazioni salariali del café "O.\_\_\_\_\_" per il 1964, non sono state trovate iscrizioni a nome del ricorrente (incarto TAF, doc. 12).

## **Diritto:**

### **1.**

**1.1** In virtù dell'art. 31 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale

giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, possono essere portate davanti al Tribunale amministrativo federale, conformemente all'art. 85<sup>bis</sup> cpv. 1 della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS, RS 831.10).

**1.2** Secondo l'art. 3 lett. d<sup>bis</sup> PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.

**1.3** Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA).

**1.4** In concreto, il ricorso è ammissibile, nella misura in cui è stato presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA).

## **2.**

**2.1** Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori

subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento CEE n° 1408/71).

**2.2** Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di vecchiaia svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).

**2.3** L'art. 153a cpv. 1 LAVS sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALCP e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.

### **3.**

Il ricorrente contesta la durata totale del suo periodo di contribuzione all'AVS, ritenuta nella decisione impugnata, e sostiene di avere diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia.

### **4.**

**4.1** Conformemente all'art. 29 cpv. 1 LAVS, possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali può essere computato almeno un anno intero di reddito o di accrediti per compiti educativi o assistenziali.

**4.2** Ogni cassa di compensazione tiene, sotto il numero dell'assicurato, un conto individuale dei redditi da attività lucrative sui quali le sono stati versati contributi fino all'insorgenza del diritto ad una rendita di vecchiaia (art. 137 dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947 [OAVS, RS 831.101]).

**4.3** La registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende, fra l'altro, il reddito annuo in franchi, l'anno di contribuzione e la durata contributiva espressa in mesi (art. 140 OAVS).

**4.4** Per determinare il periodo di contribuzione relativo agli anni compresi tra il 1948 ed il 1968, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; ora Tribunale federale, TF) ha stabilito che, in assenza di certificati di lavoro attestanti la durata esatta dell'attività, occorre servirsi esclusivamente delle Tabelle pubblicate a tale fine (DTF 107 V 7). In effetti, i conti individuali che si riferiscono al periodo anteriore al 1969 non contengono la registrazione della durata contributiva in mesi.

**4.5** Per l'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazione siano evidenti o debitamente provati. Secondo la giurisprudenza, si può operare una rettifica qualora sia apportata la prova assoluta che un datore di lavoro ha effettivamente trattenuto i contributi AVS sui redditi versati o che una convenzione di salario netto - mediante la quale le parti hanno convenuto che i contributi alle assicurazioni sociali sono a carico esclusivamente del datore di lavoro - è stata conclusa (DTF 130 V 335 consid. 4.1). La rettifica del conto individuale comprende tutta la durata di contribuzione dell'assicurato, ivi compresi gli anni caduti in prescrizione giusta l'art. 16 cpv. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 e 459).

La regola in tema di prova indicata dall'art. 141 cpv. 3 OAVS, secondo cui la rettifica delle iscrizioni nel momento in cui si verifica l'evento assicurato pretende la prova piena, non esclude in ogni modo l'applicazione del principio inquisitorio, di modo che questa deve essere fornita secondo le regole usuali sull'assunzione e l'onere della prova prevalenti nell'ambito delle assicurazioni sociali, l'obbligo di collaborare della parte essendo in questo caso accresciuto (DTF 117 V 265 consid. 3d).

**4.6** In materia di prova della durata contributiva, il TFA ha precisato che nel caso in cui venga documentato che lo straniero era al beneficio di un permesso C, oppure un permesso di tipo B (annuale), occorre ritenere una durata contributiva completa (sentenza del TFA H 94/84 del 24 luglio 1985). In altre parole, il permesso di tipo B è assimilato a domicilio in Svizzera ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 del Codice civile: di conseguenza, giusta l'art. 1a lett. a LAVS, l'interessato è da ritenersi persona assicurata per tutta la durata di validità del permesso, sempre che abbia versato il contributo minimo annuale di cui agli articoli 28 e 50 OAVS. In caso di permesso stagionale (A) solo le Tabelle sono applicabili, in assenza di certificati di lavoro (cfr. sentenza inedita del 22 aprile 1998, H 90/97).

**4.7** Nella sentenza del TFA del 17 luglio 2002 (H 195/01), la massima autorità giudiziaria ha rinviato gli atti all'amministrazione affinché completasse in modo preciso l'istruttoria. Il TFA ha in sostanza ritenuto come sia necessario indagare su ogni elemento atto a determinare la durata di contribuzione e la contribuzione stessa, se necessario, presso l'autorità cantonale (p. es. l'Ufficio cantonale degli stranieri) e, se ancora esistenti, presso gli ex datori di lavoro. A questo proposito il TFA si è espresso nelle sentenze inedite del 21 agosto 2001 (H 161/01), 25 settembre 2001 (H 163/01) e 26 aprile 2002 (H 336/01).

## **5.**

**5.1** In concreto, il ricorrente afferma che la durata totale del suo periodo di contribuzione all'AVS ammonta approssimativamente a diciotto mesi, dal 1964 al 1966, e in parte nel 1969, per cui pretende di avere diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia. Egli sostiene che i dati del suo conto AVS individuale, il quale non attesta la durata di contribuzione per il 1964 e il 1965, mentre attesta due mesi di contributi nel 1969, sono incompleti.

In altre parole, il ricorrente chiede la rettificazione delle registrazioni fatte nel suo conto individuale, al momento in cui si è verificato l'evento assicurato, ossia il raggiungimento dell'età di pensionamento, e ciò in conformità con l'art. 141 cpv. 3 OAVS.

Ora, secondo questa disposizione, la rettificazione può avvenire soltanto quando gli errori di registrazione sono evidenti o debitamente comprovati. A questo proposito, l'onere probatorio incombe al richiedente (DTF 107 V 7).

**5.2** Il ricorrente ha prodotto con la sua opposizione una "Arbeitsbestätigung" del SM.\_\_\_\_\_ di H.\_\_\_\_\_, del 10 gennaio 1969, dalla quale si evince che egli ha lavorato in questo albergo come "chef de rang", dal giugno 1956 con, tra parentesi, l'indicazione della correzione per l'anno 1965, fino a marzo 1966 (doc. 29).

La CSC ha quindi proceduto ad eseguire un'inchiesta complementare presso l'Ha.\_\_\_\_\_ e la G.\_\_\_\_\_, le due casse di compensazione del settore alberghiero svizzero. Il 24 agosto 2007 l'Ha.\_\_\_\_\_ ha comunicato che il ristorante "O.\_\_\_\_\_" non era suo membro nel 1964 e che il SM.\_\_\_\_\_ non le aveva annunciato il ricorrente come dipendente per il 1966 (doc. 39 e 40). A sua volta, il 12 settembre 2007, la G.\_\_\_\_\_ ha fatto sapere, in particolare, che non contava il SM.\_\_\_\_\_ tra i suoi affiliati; ha tuttavia esibito un conto individuale AVS complementare per il 1964, indicante un reddito di Fr. 250.-, versato dal ristorante F.\_\_\_\_\_ a Z.\_\_\_\_\_ (doc. 43 a 45).

**5.3** La CSC ha nuovamente compiuto un complemento d'inchiesta nel quadro della presente procedura, chiedendo al SM.\_\_\_\_\_ di chiarire se il periodo lavorativo del ricorrente, secondo l'"Arbeitsbestätigung" del 10 gennaio 1969, si è protratto dal giugno del 1956 o del 1965 a marzo 1966. Il SM.\_\_\_\_\_ ha risposto il 23 luglio 2008, affermando che non è stato possibile, a causa del lungo tempo passato, ritrovare nessun documento utile nei propri archivi.

Dal canto suo, il Tribunale amministrativo federale ha completato l'istruttoria, chiedendo a G.\_\_\_\_\_ di verificare se il ricorrente avesse pagato dei contributi all'AVS nel 1964, quando lavorava presso il café "O.\_\_\_\_\_". Con scritto dell'11 agosto 2009, G.\_\_\_\_\_ ha fatto sapere che le dichiarazioni salariali del detto café per il 1964 non contengono iscrizioni a nome del ricorrente (incarto TAF, doc. 11 e 12).

**5.4** Da quanto esposto si evince che il ricorrente non è riuscito a provare, anche dopo i complementi d'istruttoria operati dalla CSC e dal Tribunale amministrativo federale in ossequio al principio inquisitorio, che il suo conto individuale relativo ai contributi all'AVS contiene un errore di registrazione, nella misura in cui non ha apportato la prova assoluta che il SM.\_\_\_\_\_ ha effettivamente trattenuto i contributi all'AVS sui redditi che gli avrebbe versato nel 1966, e di cui appunto non esiste alcuna traccia nel suo conto individuale.

Si può pertanto concludere che la CSC, a giusto titolo, ha determinato il periodo contributivo del ricorrente negli anni 1964 e 1965 sulla base delle Tabelle, ed ha fissato a nove mesi la durata contributiva totale. Occorre ancora aggiungere che, anche prendendo in considerazione il conto individuale complementare esibito dalla G.\_\_\_\_\_, la durata contributiva per il 1964 non subisce alcuna modificazione.

**6.**

Di conseguenza, visto quanto precede, la decisione della CSC del 18 settembre 2007 deve essere confermata e il ricorso respinto.

**7.**

Secondo l'art. 85<sup>bis</sup> cpv. 2 LAVS, la procedura è gratuita per le parti. Tuttavia, i costi possono essere accollati alla parte che procede in modo temerario o sconsiderato.

In concreto, non si prelevano spese processuali.

In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese ripetibili).

Visto l'esito della procedura, non si assegnano al ricorrente indennità per spese ripetibili.

Per quanto concerne la CSC, le autorità federali non hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

**Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:**

**1.**

Il ricorso è respinto.

**2.**

Non si prelevano spese processuali.

**3.**

Non si assegnano indennità per spese ripetibili.

**4.**

Comunicazione:

- al ricorrente (Raccomandata/AR, con allegata copia della lettera di G.\_\_\_\_\_, dell'11 agosto 2009);
- all'autorità inferiore (n. di rif. ...);
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

La giudice unica:

Il cancelliere:

Elena Avenati-Carpani

Dario Quirici

**Rimedi giuridici:**

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: